

Regolamento per la disciplina dell' attività di sala giochi e per l'installazione di apparecchi da gioco

INDICE

- Art. 1 – Disposizioni generali e definizione di sala giochi
- Art. 2 – Sale giochi e pubblici esercizi di somministrazione - Superficie e caratteristiche dei locali
- Art. 3 - Caratteristiche dei giochi
- Art. 4 – Ubicazione
- Art. 5 – Rilascio, presentazione e contenuti della domanda di apertura
- Art. 6 – Trasferimento dei locali
- Art. 7 – Durata della licenza
- Art. 8 – Obblighi del titolare
- Art. 9 – Orari e modalità di gioco
- Art. 10 – Utilizzo degli spazi
- Art. 11 - Trasferimento di gestione o proprietà
- Art. 12 - Revoca, sospensione e decadenza della licenza
- Art. 13 – Vigilanza e sanzioni
- Art. 14 - Entrata in vigore
- Art. 15 – Norme in contrasto

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONE DI SALA GIOCHI

1. Il presente Regolamento contiene le disposizioni atte a disciplinare:

- le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi;
- le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici e da trattenimento e da gioco di abilità in locali collegati ad esercizi pubblici di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Viene denominata sala giochi un locale allestito per lo svolgimento di giochi leciti in cui vengono collocati apparecchi da gioco meccanici, semi automatici o elettronici, da trattenimento e da gioco di abilità.

3. E' assimilata alla sala giochi la sala da biliardi, con uso prevalente degli stessi, con possibilità di installazione di apparecchi da gioco meccanici, semi automatici o elettronici, da trattenimento e da gioco di abilità, con esclusione dalla presente normativa dei biliardi, nel numero massimo di 2 (due), detenuti ed utilizzati nei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per i quali è previsto il rilascio della autorizzazione per i giochi leciti ovvero produzione di specifica denuncia di inizio attività;

4. La gestione di sale giochi e di singoli apparecchi da gioco è subordinata al rilascio della licenza da parte del Funzionario comunale competente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, 1° comma, punto 8, del D.P.R. 24.04.1977 n. 616 e dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, le cui modalità di rilascio sono disciplinate dagli artt. 86 e 110 del R.D. 18.06.1931 n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - nonché dal R.D. 06.05.1940 n.635 - Regolamento di esecuzione dello stesso T.U. - e da tutte le altre norme disciplinanti la materia, nonché dal presente Regolamento; è ammessa in sostituzione la presentazione di specifica denuncia di inizio di attività, con le modalità previste dalla Legge 7.8.1990 n. 241, contenente le dichiarazioni e gli allegati di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 2

SALE GIOCHI E PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE SUPERFICIE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. E' ammesso il rilascio della licenza, ovvero la produzione di specifica D.I.A., per locali collegati a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L.R. 21.9.2007 n. 29), ancorché già facenti parte della superficie di somministrazione autorizzata, e comunque previa la diminuzione della superficie originaria di somministrazione dell'esercizio interessato, purchè aventi le seguenti caratteristiche:

a) i locali devono essere separati dal locale di somministrazione; non è consentito il passaggio attraverso i locali adibiti al gioco per accedere ai servizi di somministrazione;

b) i servizi igienici possono essere utilizzati in comune;

c) la gestione, pur in presenza di diversi titoli autorizzativi, deve intendersi unica; non è pertanto consentita, per le caratteristiche dell'esercizio, l'intestazione delle diverse attività (gioco e somministrazione) ad imprese diverse.

2. I locali adibiti a sala giochi devono avere una destinazione d'uso conforme o comunque non contrastante con le previsioni urbanistiche vigenti, devono possedere i requisiti richiesti dal vigente Regolamento Edilizio e dalle normative in materia di igiene e sanità pubblica.

3. Devono essere rispettate le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche per quanto riguarda l'accessibilità, i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, nonché qualsiasi altra norma vigente in materia.

4. Non è comunque consentita l'installazione di tavoli, sedie e simili per la consumazione nell'area

riservata a sala giochi.

5. Negli esercizi pubblici adibiti o da adibirsi all'attività di sala giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 9, sub 1, lett. c) della L.R. 21.09.2007 n. 29, come attività secondaria e complementare, a condizione che la superficie adibita a sala giochi sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione e che l'attività di somministrazione sia esercitata all'interno del locale e non sia accessibile direttamente dall'esterno. Sono applicabili le previsioni di cui ai precedenti commi 1, lett. b) e c), 2, 3 e 4.

Art. 3

CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori .
2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno essere conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia, in riferimento al disposto dell'art. 110 T.U.L.P.S. e relativi provvedimenti attuativi.
3. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, vale a dire quelli che hanno insita una scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.
4. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile, all'interno dell'esercizio, la tabella dei giochi proibiti, predisposta dalla Questura di Venezia ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S.

Art. 4

UBICAZIONE

1. L'ubicazione dell'esercizio dell'attività di sala giochi, ancorché connessa a pubblico esercizio di somministrazione, è consentita solo in locali con destinazione d'uso conforme o comunque non contrastante con le previsioni urbanistiche vigenti e adottate, nel rispetto della dotazione minima di parcheggi stabilita dagli strumenti urbanistici ed in osservanza delle norme del Codice della strada.
- 2: E' prevista una distanza minima di 50 metri da chiese e scuole, misurata in linea d'aria.

Art. 5

RILASCIO, PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI APERTURA

1. La licenza per l'apertura di sala giochi oggetto del presente Regolamento, qualora non sostituita dalla D.I.A., è rilasciata dal Funzionario comunale competente.
2. L'interessato è tenuto a presentare domanda in bollo contenente i seguenti dati, autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 445/2000:
 - a) Per unico titolare:
 - Cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale del richiedente.
 - b) Per le Società:
 - generalità del Legale Rappresentante o Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione, ragione sociale e denominazione, Codice fiscale, numero di Partita I.V.A.;
 - numero e data dell'iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) rilasciata dalla Camera di Commercio;
 - C) Per tutti:

- ubicazione dell' esercizio e denominazione prescelta, da esporre sull'insegna del medesimo;
 - indicazione della destinazione d'uso del locale, desumibile dal certificato di agibilità / d'uso dei locali;
 - numero e tipo di giochi che si intendono installare (per tipo di gioco si intende: da trattenimento o di abilità);
 - possesso dei requisiti soggettivi del richiedente (assenza di precedenti e provvedimenti in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso);
 - dichiarazione con la quale si attesta che il locale (nella sua complessità e prevedendo quindi la superficie di somministrazione) ha una capienza inferiore a 100 posti e non è quindi soggetto alle norme di Prevenzione Incendi; in caso di capienza superiore a 100 posti dovranno essere dichiarati gli estremi, la data di rilascio e la data di scadenza della validità del certificato di prevenzione incendi;.
 - dichiarazione di essere a conoscenza che l'utilizzo della sala giochi per manifestazioni con presenza di pubblico e strutture, tali da identificare pubblico trattenimento (tornei, ecc.) dovrà essere autorizzato previa verifica delle condizioni di sicurezza dei locali previste ai sensi dell'art. 80 del T.U.LP.S. 773/1931.
3. Alla domanda di cui al comma 2) dovrà essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:
- a) Planimetria dei locali in scala 1:100 con evidenziata l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala giochi, della zona di somministrazione e dei relativi servizi igienici;
 - b) Copia del certificato di agibilità e/o d'uso dei locali (per nuovi esercizi);
 - c) Documentazione comprovante la disponibilità dei locali, mediante dichiarazione di proprietà o contratto di locazione o altro atto similare registrato;
 - d) Certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali rilasciato dal Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.S.L. 10;
 - e) Elenco in duplice copia dei giochi da installare nell'esercizio (per tipologia);
 - f) Documentazione redatta e firmata da tecnico abilitato attestante che l'attività svolta consente il rispetto dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia;
 - g) Nulla osta della S.I.A.E.
4. E' prevista, per gli esercizi in argomento, la verifica della sorvegliabilità dei locali disposta ai sensi della L. 287/1991 e D.M. 17.12.1992 n. 564.

Art. 6

TRASFERIMENTO DEI LOCALI

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è ammesso nel rispetto delle norme contenute negli artt. 2, 4 e 5 del presente Regolamento e previo rilascio di nuovo provvedimento autorizzativo.

Art. 7

DURATA DELLA LICENZA

1. La licenza (o D.I.A.) ha carattere permanente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.R. 311/2001.

Art. 8

OBBLIGHI DEL TITOLARE

1. Il titolare della sala giochi oggetto del presente Regolamento deve adempiere ai seguenti obblighi:
- comunicare per iscritto, all'Ufficio competente, entro 60 giorni dalla data del rilascio della licenza, l'inizio attività. Qualora sia stata prodotta denuncia di inizio di attività deve essere prodotta specifica comunicazione contestuale all'effettivo inizio della attività;

- tenere esposti all'interno dell'esercizio in luogo ben visibile al pubblico, il regolamento, il prezzo di ciascun gioco, l'età minima di utilizzo dei giochi e la tabella dei giochi proibiti, che sarà rilasciata ai sensi dell' art. 110 TULPS, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio;
- esporre all'esterno dell'esercizio, in modo ben visibile, un cartello con indicato l'orario di apertura e di chiusura della sala giochi;
- collocare gli apparecchi da gioco e trattenimento in modo da non arrecare intralcio, con particolare riferimento alle vie di esodo;
- produrre all'Ufficio comunale competente elenco in duplice copia dei giochi installati (per tipologia); l'Ufficio competente rilascia all'interessato copia dell'elenco suddetto vistata per ricevuta, da tenere a disposizione presso l'esercizio per gli Organi di vigilanza.

Art. 9

ORARI E MODALITA' DI GIOCO

1. L'orario di esercizio delle attività di sala giochi disciplinate dal presente Regolamento (art. 1, sub 1) è determinato con Ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di Categoria. L'orario può essere differenziato per zone del territorio comunale, in considerazione della possibilità di eliminazione di inconvenienti, disagi o disturbi:
 - dovuti a forme di inquinamento sonoro, attuali o potenziali, derivanti dall'esercizio della attività;
 - che possano compromettere le condizioni generali di vivibilità dei centri urbani, anche in relazione alle esigenze di tutela della sicurezza urbana.
2. Il limite di età per l'utilizzo ed esercizio dei giochi è determinato con l'Ordinanza di cui al comma 1). Sono fatte salve limitazioni diverse disposte con normativa statale e regionale, con particolare riferimento al divieto di gioco per i minori di 18 anni per gli apparecchi previsti dall'art. 110, comma 6), del T.U.L.P.S. 773/1931.

Art. 10

UTILIZZO DEGLI SPAZI

1. Senza specifica autorizzazione è vietata la collocazione di attrezzature da gioco all'esterno dell'esercizio.

Art. 11

TRASFERIMENTO DI GESTIONE O DI PROPRIETA'

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell' azienda può avvenire per atto tra vivi o causa di morte del titolare e comporta il trasferimento della licenza.
2. Il predetto trasferimento avviene mediante il rilascio di nuovo titolo autorizzativo, con le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.
3. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi il subentrante per poter ottenere l'autorizzazione deve presentare domanda in bollo al Comune, secondo le modalità di cui all'art.5, allegando:
 - a) contratto di cessione dell' Azienda, registrato nei modi di legge;
 - b) eventuale originale della licenza.
4. Nel caso di trasferimento per causa di morte il subentrante deve presentare domanda in bollo al Comune entro 60 giorni dalla data di decesso del dante causa, secondo le modalità di cui all'art.5, allegando:
 - a) certificato di morte del precedente titolare;
 - b) documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede e dichiarazione di rinuncia da parte di altri eredi, copia della dichiarazione di successione;
 - c) eventuale originale della licenza.
5. Decorsi 365 giorni dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la domanda, gli

eredi decadono dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'attività.

6. Il termine di cui al comma 5 del presente articolo può essere prorogato dal Funzionario comunale competente, prima della scadenza, qualora l'interessato dimostri, documentandolo, che il ritardo non è imputabile allo stesso.

7. In caso di subingresso per atto fra vivi, il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver presentato la domanda di rilascio della licenza e la documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento della azienda commerciale.

Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte.

8. E' ammessa, con le modalità di cui all'art. 1, 4° comma, la produzione della denuncia di inizio di attività, corredata della documentazione sopra citata, la cui efficacia ha effetto immediato.

Art. 12

REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA LICENZA

1. Oltre ad eventuali altri casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza viene revocata:

- a) qualora non si attivi l'esercizio entro 60 giorni dalla data di rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità; .
- b) qualora si sospenda l'attività di esercizio senza la prescritta autorizzazione per un periodo superiore a 6 mesi;
- c) per chiusura dell'esercizio, senza preventiva comunicazione, per un periodo superiore ad 30 giorni;
- d) qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del TULPS, approvato con R.D. 773/1931;
- e) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico.

2. La licenza è sospesa, e può essere revocata in caso di recidiva, nei seguenti casi:

- a) nel caso di abuso del titolare ai sensi dell'art.10 del TULPS;
- b) per ripetuta inosservanza delle norme indicate dal presente Regolamento;
- c) per accertato superamento da parte dei competenti organi di controllo dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative;
- d) per modifica totale o parziale dell'esercizio dell'attività principale;
- e) per sostituzione non autorizzata degli apparecchi da gioco.

3. Se dall'esercizio dell'attività, in tutte le ipotesi di cui all'art. 1, dovessero derivare problemi relativi all'ordine pubblico o intralcio al traffico veicolare e pedonale a causa dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli, o comunque disturbo della quiete pubblica, verrà disposta dal Funzionario comunale competente, o Suo delegato, la sospensione della licenza per l'esercizio dell'attività di cui sopra per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi. In caso di recidiva alla violazione di cui al presente comma 3, è prevista la revoca della licenza con provvedimento motivato del Funzionario comunale competente.

Art. 13

VIGILANZA E SANZIONI

1. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa al presente Regolamento è di competenza del Servizio di Polizia Locale e delle altre forze di Polizia;

2. Il Funzionario comunale preposto al rilascio delle licenze ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

3. La violazione alle norme del presente Regolamento, fatta eccezione per i casi di cui all'art.12, comma 1, sono punite con le sanzioni pecuniarie ed accessorie di seguito indicate:

- a) sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a€ 309,00, .

b) sospensione dell' attività per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi, nei casi di cui all' art.12, comma 2, o nel caso venga violata una stessa norma per due volte o norme diverse per tre volte.

4. Resta fermo il rimando alle sanzioni previste dalle disposizioni del TULPS approvato con R.D. 773/1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento è fatto specifico riferimento alle Leggi dello Stato e della Regione Veneto, vigenti in materia.

Art. 15

NORME IN CONTRASTO

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme e disposizioni in materia che contrastino con la presente normativa.